Spedizione in abbonamento postale

Anno 99° — Numero 114

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 12 maggio 1958 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA-TEL. 841-089 848-184 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 Un fascicolo L. 50
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)
In ITALIA Abbonamento annuo L. 10.020 Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 Un fascicolo L. 50
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato — Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Ricompense al valor militare

Decreto Presidenziale in data 12 febbraio 1958

Sono conferite le seguenti decorazioni al valor militare:

MEDAGLIA D'ARGENTO

DAFFARA Vittorino, tenente pilota servizio permanente effettivo — Pilota da caccia, in più combattimenti dava continue prove di eccezionale ardimento e di grande perizia, affrontando impavido con successo forze aeree soverchianti Durante una delicata fase di ripiegamento riusciva da solo, nonostante la prevalente insidia aerea avversaria, ad assolvere il difficile compito di tenere sotto controllo colonne nemiche incalzanti — Fronte Russo e dell'Africa settentrionale, 22 settembre 1941 19 gennaio 1943

MEDAGLIA DI BRONZO

TOMADINI Giorgio, sergente maggiore pilota — Sottufficiale pilota da trasporto durante lungo ciclo operativo, dava ammirevoli prove di sereno ardimento e di abnegazione, partecipando volontario ad azioni di bombardamento su basi aeronavali e logistiche avversarie Sfidando ogni rischio effettuava anche ardite missioni di ricupero di nostri lontani presidi rimasti isolati nel deserto — Cielo del Mediterraneo centrale e dell'Africa settentrionale, 16 giugno 1941-7 gennaio 1943.

BARRIA Luigi, 1° aviere armiere — Mitragliere di aereo plurimotore, partecipava a numerose azioni di bombardamento e di ricognizione in zone fortemente insidiate dall'aviazione avversaria, dando costanti prove di calma, coraggio e noncuranza del pericolo. — Cielo del Mediterraneo occidentale, 21 agosto 1942 23 aprile 1943

CIRONE Nino, 1° aviere marconista — A bordo di aereo da bombardamento, in numerose azioni di guerra, contribuiva validamente col suo contegno coraggioso al buon esito delle missioni stesse. Da una missione su munita base nemica non faceva ritorno — Cielo di Malta e della Grecia, 1° gennaio 1941-17 novembre 1941

CALDIRONI Oreste, 1° aviere armiere — Armiere mitragliere di aereo da bombardamento, già distintosi in precedenti cicli operativi, partecipava a numerose rischiose missioni distinguendosi per coraggio e ardimento di fronte alla reazione avversaria. — Cielo della Jugoslavia, 11 settembre 1943-11 aprile 1945.

CEOLDO Giovanni, 1° aviere motorista. — Motorista di elevate capacità tecnico-professionali svolgeva intensa attività di volo dando in ogni circostanza prova di spirito di abnegazione e di ardimento. Nella fase di evacuazione di una nostra base operativa si offriva volontario per far parte di un equipaggio che effettuava, attraverso il Mediterraneo, il trasporto in Patria di un aereo terrestre seriamente menomato nella sua efficienza — Cielo del Mediterraneo, 23 settembre 1940-23 gennaio 1943.

(1671)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 3 aprile 1958, n. 470.

Modifica all'art. 1 del regio decreto 11 agosto 1933, n. 1286, concernente modificazioni ed aggiunte al testo unico delle leggi sulla istruzione elementare circa l'ordinamento degli istituti per la formazione delle insegnanti per le scuole del grado preparatorio.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il numero delle scuole magistrali per la formazione delle insegnanti delle scuole materne, istituite con l'art. 1 del regio decreto 11 agosto 1933, n. 1286, è elevato ad otto, a decorrere dall'anno scolastico 1958-59.

Art. 2.

Alla spesa prevista dalla presente legge sarà provveduto, per l'anno scolastico 1958 59, mediante stanziamento nello specifico capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1958-59.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 aprile 1958

GRONCHI

ZOLI — MORO — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*. GONELLA

LEGGE 3 aprile 1958, n. 471.

Provvedimenti a favore del personale delle Ferrovie dello Stato in possesso della qualifica di ex combattente o assimilato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le misure attuali degli assegni, previsti dagli articoli 3 e 6 del regio decreto 19 agosto 1927, n. 1711, e successive estensioni, in favore del personale dipendente dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, in possesso della qualifica di ex combattente o assimilato, sono aumentate di dieci volte, con effetto dal 1° luglio 1958.

Art. 2.

A favore degli agenti ex combattenti o assimilati, assunti in ruolo dopo il 31 dicembre 1954 alle dipendenze dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato o che lo saranno successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, è attribuita una anzianità di due anni all'atto dell'assunzione.

Art. 3.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato bandirà, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un concorso interno per titoli ed esperimento pratico della durata di sei mesi, a favore degli agenti rivestiti della qualifica di ex combattente od assimilato per la qualifica di operaio di 1ª classe riservato agli agenti rivestiti della qualifica di operaio.

La graduatoria di merito del concorso succitato sarà stabilita in base agli elementi previsti dall'art. 4 della legge 14 dicembre 1954, n. 1152.

Il Ministro per i trasporti emanerà, nel termine indicato nel primo comma del presente articolo, le norme per lo svolgimento del concorso di cui sopra.

La decorrenza delle nomine dei vincitori del concorso, previsti nel presente articolo, avrà effetto con la data indicata nell'art. 4 della citata legge 14 dicembre 1954, n. 1152.

Art. 4.

Gli agenti dipendenti dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato compresi nelle graduatorie di merito dei concorsi, espletati a termine degli articoli 1 e 4 della legge 14 dicembre 1954, n. 1152, non riusciti vincitori, purchè nella valutazione del rapporto informativo abbiano conseguito un punteggio non inferiore ad otto ventesimi, saranno sistemati gradualmente e sino ad esaurimento, secondo l'ordine delle rispettive graduatorie con decorrenza dal 1° gennaio 1957 in poi nelle qualifiche previste dai concorsi citati, entro il limite del 50 per cento del numero complessivo dei posti che si rendono vacanti prima di qualsiasi altra detrazione, al 1° gennaio di ciascun anno, per effetto di esoneri, promozioni e per qualsiasi altra causa, nelle piante organiche delle qualifiche interessate.

Coloro che siano stati già utilizzati con esito positivo alla data di entrata in vigore della presente legge per almeno complessive 200 giornate nella qualifica cui aspirano saranno sistemati nella qualifica stessa alla data del 1° gennaio 1957 anche in soprannumero.

Art. 5.

I ferrovieri ex combattenti della guerra 1940-45 od assimilati che, per effetto dell'art. 6 della legge 14 dicembre 1954, n. 1152, non abbiano fruito dell'anticipo di due anni nella data di decorrenza della prima promozione conseguita successivamente al 31 dicembre 1954 o che abbiano fruito di tale beneficio per un periodo minore, possono ottenere la retrodatazione a tutti gli effetti dell'eventuale prima promozione conseguita o da conseguire per qualunque titolo dopo il 31 dicembre 1954 di due anni o di quel minore periodo necessario perchè, tenuto conto dell'anticipo già goduto per effetto della legge succitata, la retrodatazione complessiva risulti della misura uniforme di due anni.

L'applicazione di tale norma riguarderà unicamente gli agenti che non godano dell'applicazione dei benefici degli articoli 2, 3 e 4 della presente legge e degli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della legge 14 dicembre 1954, n. 1152, e avrà luogo su domanda degli interessati da presentarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge o dalla comunicazione della eventuale conseguita promozione nel caso che la stessa sia per avvenire in data posteriore a quella di entrata in vigore della presente legge.

Art. 6.

Gli effetti economici dei provvedimenti disposti in base alla presente legge decorreranno dal 1° luglio 1958.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 aprile 1958

GRONCHI

ZOLI — ANGELINI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA

LEGGE 3 aprile 1958, n. 472.

Valutazione, ai fini del trattamento di quiescenza, dei servizi resi dai militari delle categorie in congedo delle Forze armate.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In deroga alle disposizioni contenute nel regio decreto-legge 30 dicembre 1937, n. 2411, convertito nella legge 17 maggio 1938, n. 886, i servizi comunque resi a partire dall'entrata in vigore della presente legge come ufficiali, sottufficiali, graduati e militari di truppa delle categorie in congedo delle Forze armate sono utili ai fini di pensione.

Art. 2.

Nei confronti degli ufficiali di complemento e della riserva di complemento nonchè dei sottufficiali, graduati e militari di truppa delle categorie in congedo

delle Forze armate, che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1940-45, le disposizioni dell'articolo precedente, si applicano limitatamente al periodo occorrente per il compimento dell'anzianità minima prescritta per il diritto a pensione, anche per i servizi comunque resi dal 10 giugno 1940 all'entrata in vigore della presente legge.

A coloro che siano stati ricollocati in congedo anteriormente al 1° luglio 1957 la pensione eventualmente spettante è liquidata con effetto da tale data.

Art. 3.

Alla copertura dell'onere annuo di lire 127 milioni derivante dalla presente legge sarà fatto fronte, nel l'esercizio finanziario 1957-58, a carico degli stanziamenti dei capitoli n. 136 (lire 58.000.000), n. 174 (lire 59.000.000) e n. 185 (lire 10.000.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, per l'esercizio anzidetto.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 aprile 1958

GRONCHI

ZOLI — TAVIANI — MEDICI

Visto, il Guardasigilli GONELLA

LEGGE 3 aprile 1958, n. 473.

Modifica degli articoli 9, 10 e 11 del decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, circa l'attribuzione della indennità fissa di volo agli ufficiali dell'Aeronautica militare.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Agli ufficiali del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo commissariato e ruolo amministrazione, ed agli ufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo servizi e ruolo specialisti, che non percepiscono l'indennità di volo ad altro titolo, è corrisposta, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, un'indennità di volo fissa nella misura di lire 5000 mensili

Per avere diritto a tale indennità i suddetti ufficiali debbono compiere, entro il periodo di tempo stabilito dal Ministero della difesa Aeronautica, il minimo dei voli da questo prescritto.

Art. 2.

Alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge, di lire 22 milioni per l'esercizio finanziario 1957-58, sarà provveduto mediante una corrispondente riduzione del capitolo 184 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 aprile 1958

GRONCHI

ZOLI — MEDICI — TAVIANI

Visto, il Guardasigilli GONELLA

LEGGE 3 aprile 1958, n. 474.

Provvedimenti perequativi in favore dei mutilati ed invalidi per servizio titolari di pensioni od assegni privilegiati ordinari, di pensioni speciali od eccezionali e loro congiunti in caso di morte.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Gli assegni di superinvalidità di cui all'art. 1 del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 74, e successive modificazioni, vengono elevati da lire 456.000 a lire 648 000 annue per la lettera *A*; da lire 396.000 a lire 552 000 annue per la lettera *A bis*; da lire 331.400 a lire 451.400 per la lettera *B*.

L'indennità speciale per l'accompagnatore, prevista dall'art. 3 del decreto legislativo sopracitato, e successive modificazioni, è elevata:

1) per i superinvalidi residenti in Comuni aventi una popolazione non inferiore a 100.000 abitanti: da lire 30.000 a lire 40.000 per la lettera *A*; da lire 27.000 a lire 35.000 per la lettera *A-bis*; da lire 24.000 a lire 31.000 per la lettera *B*;

2) per i superinvalidi residenti in Comuni aventi una popolazione inferiore ai 100.000 abitanti: da lire 27.000 a lire 37.000 per la lettera *A*; da lire 24.000 a lire 32.000 per la lettera *A-bis*; da lire 21.000 a lire 28 000 per la lettera *B*.

I miglioramenti derivanti dall'applicazione del presente articolo hanno decorrenza dal 1° luglio 1958 in ragione del 50 per cento e dal 1° luglio 1959 in ragione del 100 per cento.

Art. 2.

A favore di coloro che al 16 dicembre di ogni anno risultino titolari di pensione od assegno privilegiato ordinario di prima categoria è concessa una indennità speciale annua, non riversibile, pari alla differenza tra una mensilità del trattamento spettante alla data suddetta a titolo di pensione o di assegni accessori e l'importo della tredicesima mensilità dovuta ai sensi della legge 26 novembre 1953, n. 876.

L'indennità di cui al precedente comma è concessa, su domanda, a condizione che gli interessati non svolgano comunque alla data sopra indicata una attività lavorativa in proprio o alle dipendenze di altri ed è corrisposta in unica soluzione nella seconda quindicina del mese di dicembre di ogni anno, a cominciare dall'anno 1958.

E' abrogato il secondo periodo dell'art. 5 della legge 26 novembre 1953, n. 876.

Art. 3.

Il titolare di pensione o assegno privilegiato ordinario di prima categoria ha diritto di conseguire su domanda, a titolo di integrazione, un assegno annuo di lire 36.000 per ciascuno dei figli minorenni e inoltre nubili se femmine. Sono equiparati ai minorenni i figli celibi e le figlie nubili maggiorenni che siano o divengano inabili a qualsiasi lavoro per una infermità ascrivibile alla prima categoria della tabella *A* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, finchè duri tale inabilità.

Se la domanda è presentata oltre un anno dal giorno in cui è sorto il diritto, l'assegno integratore decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione.

Per i figli nati anteriormente al 1° luglio 1958 il diritto all'assegno integratore sorge a partire dalla data predetta.

Art. 4.

Agli effetti del precedente articolo sono parificati ai figli legittimi i figli legittimati per susseguente matrimonio.

L'assegno integratore spetta anche per i figli legittimati con decreto, per i figli naturali riconosciuti e per i figli adottati nelle forme di legge purchè la legittimazione, il concepimento e l'adozione siano rispettivamente avvenuti prima dell'evento di servizio da cui derivò l'invalidità.

Art. 5.

I mutilati ed invalidi per servizio ed i congiunti dei caduti per servizio sono parificati rispettivamente ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra ai fini dell'ammissione ai benefici stabiliti per queste categorie di cittadini.

La parificazione non ha effetto per quanto concerne il trattamento di pensione.

Art. 6.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 400 000 000 annui, sarà provveduto a carico degli stanziamenti dei capitoli degli stati di previsione della spesa dei singoli Ministeri, concernenti pensioni ordinarie e relativi assegni accessori.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 aprile 1958

GRONCHI

ZOLI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA

LEGGE 3 aprile 1958, n. 475.

Revisione dei ruoli organici del personale non insegnante delle scuole e degli istituti di istruzione tecnica e dei convitti annessi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Determinazione, accesso e svolgimento delle carriere e delle qualifiche relative

Le carriere e le qualifiche del personale non insegnante degli istituti e delle scuole di istruzione tecnica e dei convitti annessi, sono stabilite nelle tabelle *A*, *B*, *C* e *D*, allegate alla presente legge, di cui fanno parte integrante.

Art. 2.

Titolo di studio per l'accesso alla carriera di segretario-ragioniere economo (*tabella* A)

Per l'accesso alla carriera di concetto di cui alla tabella *A*, annessa alla presente legge, è richiesto il possesso del diploma di ragioniere e perito commerciale.

Art. 3.

Inquadramento nei nuovi ruoli

I segretari economi, i censori di disciplina, i prefetti di disciplina e gli applicati di segreteria in servizio di ruolo ordinario alla data di applicazione della presente legge, sono inquadrati nei ruoli delle carriere rispettivamente stabilite con le tabelle *A*, *B* e *C* annesse alla presente legge, secondo l'anzianità posseduta nel ruolo di provenienza.

Art. 4.

Personale non insegnante in particolari situazioni - Inquadramento nelle qualifiche di vice segretario ragioniere economo, segretario ragioniere economo aggiunto e segretario ragioniere economo (*tabella* A)

I segretari di ruolo di gruppo *B*, *C* o assimilati, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge con funzioni di segretario o di segretario economo presso istituti e scuole di istruzione tecnica, i quali non provengono dal ruolo previsto dalla tabella *D* annessa alla legge 15 giugno 1931, n. 889, nè sono stati inquadrati nel ruolo previsto dalla tabella annessa al decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 107, sono inquadrati nella carriera prevista dalla tabella *A*, annessa alla presente legge.

Il personale di cui al precedente comma viene inquadrato nelle nuove qualifiche di vice segretario ragioniere-economo, segretario ragioniere-economo aggiunto e segretario ragioniere economo, secondo l'anzianità di servizio maturata nel ruolo di provenienza.

Il collocamento nella nuova carriera sarà disposto a seguito di ispezione favorevole.

Coloro i quali non siano riconosciuti idonei per l'inquadramento nella nuova carriera sono mantenuti in servizio nella condizione in cui si trovano.

L'anzianità acquisita al 30 settembre 1933, nel ruolo di gruppo *C*, dai segretari-economi provenienti dalle cessate scuole agrarie medie, inquadrati nel ruolo pre-

visto dalla tabella *D* annessa alla legge 15 giugno 1934, n. 889, è valutata in ragione dei due terzi agli effetti dell'inquadramento nella citata tabella *D*.

Art. 5.

Inquadramento dei prefetti di disciplina nella carriera dei censori (tabella B)

I prefetti di disciplina in servizio di ruolo ordinario alla data di entrata in vigore della presente legge, se in possesso di titolo di studio di scuola secondaria superiore, sono inquadrati nella carriera di concetto prevista dall'annessa tabella *B* con le norme di cui al precedente art. 3. Agli effetti dell'inquadramento predetto l'anzianità di servizio da essi maturata nel ruolo di provenienza è valutata nella misura di due terzi.

I prefetti di disciplina in servizio di ruolo ordinario alla data di decorrenza della presente legge, che non siano in possesso del titolo di studio di cui al comma precedente, sono inquadrati nella qualifica di vice censore o, qualora abbiano maturato un periodo di almeno tredici anni di servizio nel ruolo di provenienza, in quella di censore aggiunto. I prefetti di disciplina inquadrati a norma del presente comma con la qualifica di vice censore conseguiranno la promozione a censore aggiunto alla data di compimento del predetto periodo di anni tredici di servizio, valutato quello prestato nel ruolo di provenienza.

Previo esito favorevole di apposita ispezione, che verrà disposta dal Ministro per la pubblica istruzione, i censori aggiunti provenienti dal ruolo dei prefetti di disciplina, potranno ottenere la promozione alle qualifiche di censore, primo censore e censore principale dopo un periodo di servizio nella qualifica immediatamente precedente, doppio di quello previsto per lo svolgimento della carriera normale. L'anzianità di servizio superiore agli anni tredici eventualmente maturata nel ruolo di provenienza sarà valutata ai soli fini della promozione da censore aggiunto a censore, e degli aumenti periodici in detta qualifica.

Art. 6.

La spesa derivante dalla prima applicazione della presente legge sarà sostenuta con le ordinarie disponibilità dei capitoli 126, 127, 132, 134 e 137 dello stato di previsione del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1957-58 riguardanti gli istituti e le scuole di istruzione tecnica e professionale e con i corrispondenti stanziamenti degli esercizi successivi.

Art. 7.

Tutte le disposizioni in contrasto con la presente legge sono abrogate. La presente legge ha effetto dal 1° luglio 1957.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 aprile 1958

GRONCHI

ZOLI — MORO — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA

TABELLA *A*.

CARRIERA DI CONCETTO

RUOLO DEI SEGRETARI RAGIONIERI ECONOMI

Coefficienti

(Decreto legislativo 11 gennaio 1956, n. 19)

202 - Vice segretario ragioniere-economo di prima nomina.
229 - Segretario-ragioniere economo aggiunto, dopo quattro anni.
271 - Segretario ragioniere-economo, dopo tre anni.
(1) 325 - Primo segretario ragioniere economo, dopo tredici anni di servizio complessivo.
402 - Segretario-ragioniere economo superiore, dopo sette anni nel coefficiente precedente.

(1) Il coefficiente 325 potrà essere conseguito dopo undici anni mediante esame per merito distinto.

TABELLA *B*.

CARRIERA DI CONCETTO

RUOLO DEI CENSORI DI DISCIPLINA

Coefficienti

(Decreto legislativo 11 gennaio 1956, n. 19)

202 - Vice censore di disciplina, di prima nomina.
229 - Censore di disciplina aggiunto, dopo quattro anni.
271 - Censore di disciplina, dopo tre anni.
(1) 325 - Primo censore di disciplina, dopo tredici anni di servizio complessivo.
402 - Censore di disciplina principale, dopo sette anni nel coefficiente precedente.

(1) Il coefficiente 325 potrà essere conseguito dopo undici anni mediante esame di merito distinto

TABELLA *C*.

CARRIERA ESECUTIVA

RUOLO APPLICATI DI SEGRETERIA

Coefficienti

(Decreto legislativo 11 gennaio 1956, n. 19)

157 - Applicato aggiunto, prima nomina.
180 - Applicato, dopo due anni.
202 - Archivista, dopo cinque anni.
(1) 229 - Primo Archivista, dopo quindici anni di servizio complessivo.
271 - Archivista capo, dopo otto anni nel coefficiente precedente.

(1) Il coefficiente 229 potrà essere conseguito dopo tredici anni mediante esame per merito distinto.

TAPELLA *D*.

CARRIERA AUSILIARIA

RUOLO DEI BIDELLI

Coefficienti

(Decreto legislativo 11 gennaio 1956, n. 19)

151 - Bidello.
159 - Bidello capo, per merito assoluto, dopo almeno quattro anni di servizio.

Visto, *il Ministro per la pubblica istruzione*
MORO

LEGGE 12 aprile 1958, n. 476.

Contributo dello Stato per l'organizzazione del primo Congresso internazionale dei magistrati.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di lire 15 milioni, quale contributo dello Stato per l'organizzazione del primo Congresso internazionale dei magistrati, che si svolgerà a Roma.

Art. 2.

All'onere di cui al precedente articolo, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia, si provvederà a carico del capitolo n. 40 dello stesso stato di previsione per l'esercizio finanziario 1957 58.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 aprile 1958

GRONCHI

ZOLI — GONELLA — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA

DECRETO MINISTERIALE 10 febbraio 1958.

Limitazione di velocità a km. 40 orari lungo le seguenti strade del comune di Montaione (Firenze).

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto l'art. 36 del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740;

Visto l'art. 1 della legge 6 agosto 1954, n. 877;

Ritenuta l'opportunità di stabilire in km. 40 orari, la velocità massima che i veicoli possono tenere lungo le seguenti strade e piazze del comune di Montaione;

a) via Samminiatese, tratto viale Italia, cabina elettrica;

b) viale di circonvallazione, tra piazza Cavour, viale Italia, piazza Garibaldi, via G. Marconi e via Umberto I;

c) viale Vincenzo di Filicaia, da piazza Cavour al raccordo con la via provinciale « delle Colline »;

d) via Maremmana Livornese, tratto di attraversamento della frazione di San Vivaldo;

e) via Samminiatese, tratto di attraversamento della frazione di Le Mura;

f) via di Castello di Castelfalfi, tratto di attraversamento della frazione di Castelfalfi;

Decreta:

I veicoli non debbono superare la velocità di km. 40 orari lungo le seguenti strade scorrenti nel centro abitato del comune di Montaione:

a) via Samminiatese, tratto viale Italia, cabina elettrica;

b) viale di circonvallazione, tra piazza Cavour, viale Italia, piazza Garibaldi, via G. Marconi e via Umberto I;

c) viale Vincenzo di Filicaia, da piazza Cavour al raccordo con la via provinciale « delle Colline »;

d) via Maremmana Livornese, tratto di attraversamento della frazione di San Vivaldo;

e) via Samminiatese, tratto di attraversamento della frazione di Le Mura;

f) via di Castello di Castelfalfi, tratto di attraversamento della frazione di Castelfalfi.

Roma, addì 10 febbraio 1958

Il Ministro per i lavori pubblici
TOGNI

Il Ministro per i trasporti
ANGELINI

(2315)

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1958.

Sostituzione del presidente della Commissione di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 31 luglio 1951, che istituisce una Commissione avente compiti riguardanti i concorsi pronostici ed i giuochi di abilità, disciplinati dal decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496;

Visto il proprio decreto del 31 agosto 1951, registrato alla Corte dei conti il 12 settembre 1951, registro n. 26 Finanze, foglio n. 243, con il quale il dott. Alfredo Bisogno, ispettore generale per il Lotto e le lotterie, è stato nominato presidente della Commissione anzidetta;

Considerato che il dott. Alfredo Bisogno è stato nominato direttore generale e passato ad altro servizio e che in sua sostituzione è stato destinato a dirigere l'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie il dott. Mario De Romanis, ispettore generale nel Ministero;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina del presidente della Commissione suddetta;

Decreta:

E' nominato presidente della Commissione di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, il dott. Mario De Romanis, ispettore generale per il Lotto e le lotterie, in sostituzione del dott. Alfredo Bisogno.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 marzo 1958

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 aprile 1958
Registro n. 10 Finanze, foglio n. 206 — BENNATI

(2313)

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1958.

Sostituzione di due membri del Comitato generale di direzione delle lotterie nazionali.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722;

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, modificato, in parte, con i decreti del Presidente della Repubblica 9 novembre 1952, n. 4468, 10 maggio 1956, n. 550 e 27 dicembre 1956 n. 1571;

Considerato che l'ispettore generale per il Lotto e le lotterie, dott. Alfredo Bisogno, vice presidente del Comitato generale di direzione delle lotterie nazionali, in seguito alla nomina a direttore generale è stato destinato ad altro incarico e che in sua sostituzione è stato designato a dirigere l'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie il dott. Mario De Romanis, ispettore generale nel Ministero delle finanze;

Considerato che il grand'uff. Michele Rampini, componente del predetto Comitato quale esperto in materia di lotterie, ha rassegnato le sue dimissioni per motivi di salute;

Ritenuto pertanto doversi provvedere alle nomine del vice presidente del Comitato generale di direzione delle lotterie nazionali e del componente del predetto Comitato, esperto in materia di lotterie;

Decreta:

Il dott. Mario De Romanis, ispettore generale per il Lotto e le lotterie, è nominato, a decorrere dal 15 marzo 1958, vice presidente del Comitato generale di direzione delle lotterie nazionali, in sostituzione del dott. Alfredo Bisogno.

Il dott. Alfredo Bisogno, direttore generale nel Ministero delle finanze e nominato, con effetto dal 15 marzo 1958, componente del Comitato generale di direzione delle lotterie nazionali, quale esperto in materia di lotterie, in sostituzione del grand'uff. Michele Rampini.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 marzo 1958

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 aprile 1958
Registro n. 10 *Finanze, foglio n* 205 — BENNATI

(2312)

DECRETO MINISTERIALE 26 marzo 1958.

Composizione della Commissione per l'accertamento dei titoli di benemerenza dei lavoratori designati per il conferimento della decorazione della « Stella al merito del lavoro ».

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 18 dicembre 1952, n. 2389, concernente il riordinamento delle norme relative alla decorazione della « Stella al merito del lavoro »;

Ritenuta la opportunità di procedere alla ricostituzione della Commissione per l'accertamento dei titoli di benemerenza dei lavoratori designati, prevista dal l'art. 6 della legge predetta;

Viste le designazioni delle Amministrazioni e delle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La Commissione per l'accertamento dei titoli di benemerenza dei lavoratori designati per il conferimento della decorazione della « Stella al merito del lavoro », è composta come segue:

a) Repossi on. Carlo, Sottosegretario di Stato, presidente;

b) Levanti dott. Alessandro, in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

c) Graziolí dott. Tullio, in rappresentanza del Ministero degli affari esteri;

d) Purpura dott. Rosario, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

e) Giorgi dott. Guido, in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio;

f) Bamonte dott. Antonio, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

g) Parri on. Enrico, Parodi Giovanni, Repetto dottore Tullio e Verzili avv. Danilo, in rappresentanza dei lavoratori.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 marzo 1958

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti addì 14 aprile 1958
Registro n 2 Lavoro e prev sociale, foglio n 112 — BARONE

(2132)

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1958

Sostituzione di un membro della Commissione interministeriale per l'esame delle domande di autorizzazione a svolgere concorsi ed operazioni a premio.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il decreto legge 19 ottobre 1938, modificato dalla legge 15 luglio 1950, n. 585;

Visto il decreto n. 11954 del 12 marzo 1946, registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 1946, registro n. 4 Finanze, foglio n. 266, col quale fu provveduto alla ricostituzione della Commissione incaricata di esaminare le domande di autorizzazione a svolgere concorsi ed operazioni a premio;

Visti i decreti Ministeriali:

n. 23263 del 14 giugno 1947, registrato alla Corte dei conti il 27 giugno 1947, registro n. 9 Finanze, foglio n. 209;

n. 35561 del 20 gennaio 1950, registrato alla Corte dei conti l'8 febbraio 1950, registro n. 3 Finanze, foglio n. 360;

n. 26350 del 12 dicembre 1950, registrato alla Corte dei conti il 20 gennaio 1951, registro n. 2 Finanze, foglio n. 299;

n. 29849 del 26 gennaio 1951, registrato alla Corte dei conti il 27 febbraio 1951, registro n. 5 Finanze, foglio n 101;

n. 23755 del 20 giugno 1951, registrato alla Corte dei conti il 13 luglio 1951, registro n. 18 Finanze, foglio n. 194;

n. 12268 del 1° marzo 1954, registrato alla Corte dei conti il 12 aprile 1954, registro n. 10 Finanze, foglio n. 61;

n. 35326 del 28 gennaio 1955, registrato alla Corte dei conti il 28 gennaio 1955, registro n. 5 Finanze, foglio n. 353, con i quali la Commissione è stata successivamente modificata in parte;

Considerato che il dott. Alfredo Bisogno, in seguito alla nomina a direttore generale è stato destinato ad altro incarico e che in sua sostituzione è stato designato a dirigere l'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie il dott. Mario De Romanis, ispettore generale nel Ministero delle finanze;

Ritenuto che occorre procedere alla nomina del presidente della Commissione suddetta;

Decreta:

Il dott. Mario De Romanis, ispettore generale per il Lotto e le lotterie, è nominato, a decorrere dal 15 marzo 1958, presidente della Commissione incaricata di esaminare le domande di autorizzazione a svolgere concorsi ed operazioni a premio, in sostituzione del dott. Alfredo Bisogno

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 31 marzo 1958

Il Ministro per le finanze
ANDREOTTI

Il Ministro per l'industria e commercio
GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1958
Registro n. 10 Finanze, foglio n. 340 — BENNATI

(2311)

DECRETO MINISTERIALE 15 aprile 1958.

Conferma in carica ed inquadramento nel ruolo del direttore centrale dell'Ente Autotrasporti Merci - E.A.M.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 19 luglio 1946, n. 39, ratificato con modificazioni con legge 5 gennaio 1953, n. 33;

Visto il decreto Ministeriale 5 ottobre 1953, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 10 novembre 1953;

Considerato che l'Ente Autotrasporti Merci, in base all'autorizzazione del Ministero dei trasporti n. 798(04)D in data 14 febbraio 1957, ha provveduto all'inquadramento del proprio personale ai sensi del regolamento organico approvato dal Comitato di gestione dell'Ente, nella seduta del 16 novembre 1956;

Ritenuta la necessità di definire, ai sensi degli articoli 8 e 9 del citato decreto legislativo 19 luglio 1946, n. 39, ratificato con modificazioni con legge 5 gennaio 1953, n. 33, la posizione dell'ing. Ugo Bernieri nel ruolo organico del personale della carriera direttiva dell'Ente Autotrasporti Merci, con la qualifica di direttore centrale;

Decreta:

A decorrere dal 16 novembre 1956, l'ing. Ugo Bernieri, nominato direttore centrale dell'Ente Autotrasporti Merci con decreto Ministeriale 5 ottobre 1953, è confermato nella carica ed inquadrato nel ruolo organico del personale della carriera direttiva dell'Ente con la qualifica di direttore centrale, di cui alla tabella *A* allegata al regolamento organico citato nelle premesse, con il trattamento previsto alla tabella *B* allegata al regolamento medesimo.

Roma, addì 15 aprile 1958

Il Ministro: ANGELINI

(2350)

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1958.

Norme speciali tecniche per l'esportazione delle cipolle destinate nelle Americhe.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
IL MINISTRO PER LE FINANZE
E
IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il regio decreto-legge 20 dicembre 1937, n. 2213, convertito nella legge 2 maggio 1938, n. 864, portante disposizioni sul marchio nazionale obbligatorio per i prodotti ortofrutticoli destinati all'esportazione;

Visto il decreto Ministeriale 25 maggio 1949, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 128 del 6 giugno stesso anno, contenente norme speciali tecniche per l'esportazione delle cipolle destinate nelle Americhe;

Ritenuta la necessità di apportare modifiche al predetto decreto Ministeriale;

Sulla proposta dell'Istituto nazionale per il commercio con l'estero;

Decreta:

Art. 1.

Il marchio nazionale di cui al regio decreto-legge 20 dicembre 1937, n. 2213, convertito nella legge 2 maggio 1938, n. 864, si applica all'esportazione delle cipolle destinate nelle Americhe.

Per tutte le spedizioni di tale prodotto è obbligatoria l'osservanza delle norme seguenti.

Art. 2.

Requisiti qualitativi

Le cipolle destinate alla esportazione devono essere sane, sufficientemente stagionate, non germogliate, di forma e colore normali in rapporto al giusto grado di maturazione della varietà, immuni da infestazioni parassitarie, da sostanze estranee, da lesioni o da difetti che ne pregiudichino la resistenza, la commestibilità e l'aspetto.

Art. 3.

Calibrazione

E' vietata l'esportazione di cipolle di circonferenza inferiore a cm. 18 e superiore a cm. 30.

I bulbi devono essere calibrati, secondo la loro grossezza, nelle seguenti categorie:

con circonferenza da cm. 18 a cm. 22: da distinguersi con la dicitura « Piccola » oppure « Small »;

con circonferenza da cm. 22 a cm. 26: da distinguersi con la dicitura « Media » oppure « Medium »;

con circonferenza da cm. 26 a cm. 30: da distinguersi con la dicitura « Grossa » oppure « Big ».

Art. 4.

Tolleranze

Sono ammesse le seguenti tolleranze riferibili al numero dei bulbi contenuti in ogni imballaggio:

3 % di bulbi aventi requisiti anche inferiori a quelli minimi previsti all'art. 2 fermo però il divieto di spedire quelli affetti da marciume e da lesioni non cicatrizzate;

10 % di bulbi con circonferenza inferiore o superiore non più di cm. 2 ai limiti fissati per ogni categoria di calibrazione, con esclusione di quelli al disotto del limite minimo ed al disopra del massimo di circonferenza di cui all'art. 3.

Art. 5.

Imballaggi

Per l'esportazione delle cipolle possono essere usati soltanto i seguenti imballaggi:

A) *Cesta di lamine di castagno* del peso lordo di kg. 25-28 avente le dimensioni interne e caratteristiche di costruzione seguenti: lunghezza cm. 43, larghezza cm. 29, altezza cm. 31; formata di lamine spesse, bene intrecciate e combacianti; fondo e fiancate rinforzati da due listelli esterni orizzontali larghi cm. 4-6 e spessi mm. 5; bordo della cesta e del coperchio rinforzati da robusti cerchi saldamente legati con lamine di castagno.

A maggiore solidità della cesta si consiglia di rinforzare le testate con l'applicazione di listelli verticali identici nelle dimensioni a quelli delle fiancate.

L'altezza del coperchio non deve essere inferiore a cm. 10.

L'imballaggio deve essere nuovo, pulito, asciutto e costruito a regola d'arte.

La legatura delle ceste deve essere fatta a doppia croce, con spago od altro materiale resistente.

B) *Cassa chiusa*. Dimensioni interne: lunghezza cm. 54, larghezza cm. 34, altezza cm. 24-30.

Testate e fiancate formate da uno o due pezzi uguali spessi mm. 8 intervallati al massimo di cm. 1.

Fondo e coperchio formato da due o più pezzi uguali longitudinali larghi almeno cm. 4 e spessi mm. 8 intervallati al massimo di cm. 1; tre listelli trasversali esterni di rinforzo larghi cm. 4, spessi mm. 8, posti: uno al centro, gli altri due rispettivamente a ciascuna estremità e inchiodati ai cantonali ed alle testate. Il listello centrale esterno del fondo dovrà essere cucito o aggraffato alle fiancate.

Quattro cantonali interni a sezione orizzontale triangolare con i lati uguali di cm. 3,5.

La cassa, in corrispondenza delle testate dovrà essere fasciata da una reggetta metallica.

Gli spessori di cui sopra valgono per gli imballaggi costruiti in faggio od altra essenza dura, mentre per quelli costruiti in essenze dolci debbono essere aumentati del 20 %.

C) *Casse di cartone ondulato*. Dimensioni interne: lunghezza cm. 42, larghezza cm. 28, altezza cm. 22,5 e con le caratteristiche di costruzione all'uopo stabilite dall'Istituto nazionale per il commercio con l'estero.

Gli imballaggi costruiti in cartone ondulato possono essere impiegati soltanto per il prodotto di raccolta medio tardivo.

Gli imballaggi, gli addobbi ed il materiale di impacco debbono essere nuovi, puliti, asciutti, inodori; tutte le cuciture, chiodature ed aggraffature dovranno essere fatte in modo da garantire la perfetta solidità ed unione dei diversi elementi.

L'Istituto nazionale per il commercio con l'estero può autorizzare l'uso di imballaggi non previsti nel presente articolo in quanto rispondano a particolari esigenze del traffico.

Art. 6.

Impacco

L'impacco deve essere effettuato a regola d'arte ed in modo da occupare la completa capacità dell'imballaggio senza superare il piano superiore delle testate e fiancate.

Il contenuto di ogni imballaggio deve risultare uniforme per grossezza e qualità.

I bulbi possono essere impaccati a « gambi tagliati » od « intrecciati ».

Nel primo caso il gambo deve avere una lunghezza non inferiore a cm. 2 e non superiore a cm. 4. Nel secondo caso, le trecce devono essere formate da non meno di 16 bulbi per il prodotto di categoria di calibrazione « piccola » e « media », da non meno di 12 bulbi per quelli di categoria « grossa »; gli steli devono essere asciutti o secchi a seconda che si tratti di prodotto precoce o tardivo.

Art. 7.

Indicazioni

All'esterno degli imballaggi devono essere apposte in modo indelebile e chiaramente leggibile, soltanto le seguenti indicazioni:

a) marchio nazionale di esportazione;

b) denominazione, sede ed eventualmente marchio di impresa dell'esportatore; potrà essere apposto il solo marchio limitatamente ad uno per esportatore quando questi abbia ottenuto il brevetto di tale marchio da parte del Ministero dell'industria e del commercio (Ufficio centrale dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi) e quando il marchio stesso sia stato depositato presso l'Istituto nazionale per il commercio con l'estero;

c) prodotto, varietà e categoria di calibrazione, nonchè la circonferenza minima e massima dei bulbi contenuti (esempio 18-22; 22-26; 24-30), in caratteri alti almeno cm. 1,5. La indicazione della categoria di calibrazione deve essere ripetuta in forma abbreviata con le lettere S (small), M (medium), G (big), a seconda dei casi, sulla fiancata e con caratteri alti non meno di cm. 5.

La indicazione del peso netto del prodotto contenuto è facoltativa e potrà essere apposta con la dicitura « peso netto kg . . . . » o nella lingua del paese importatore.

Le indicazioni possono figurare nell'ordine di cui sopra, su di un cartellino resistente delle dimensioni di cm. 13 × 5, saldamente assicurato all'imballaggio oppure su di una etichetta di carta delle dimensioni di cm. 28 × 8 incollata su di una testata.

Il marchio nazionale deve essere di diametro di cm. 5 o 7 se applicato su etichette e di cm. 3 se riportato sui cartellini. Esso deve figurare a sinistra delle indicazioni suddette.

L'Istituto nazionale per il commercio con l'estero può autorizzare l'uso di altre indicazioni e di contromarche, purchè non diano luogo ad equivoci nei confronti delle indicazioni previste alle lettere precedenti

Art. 8.

Spedizione

Il carico e la sistemazione del prodotto nei mezzi di trasporto devono essere eseguiti con accuratezza, usando gli accorgimenti e i materiali atti ad evitare danneggiamenti ai bulbi ed agli imballaggi e ad assicurare la buona conservazione del prodotto durante il viaggio.

Art. 9.

Controllo

Tutte le spedizioni di cipolle, dirette nelle Americhe sono soggette a controllo al fine di accertare l'osservanza delle norme stabilite dal presente decreto.

Il controllo si esegue, di regola, nelle stazioni ferroviarie di origine all'atto del carico o nei porti d'imbarco

Il controllo è effettuato, secondo le disposizioni del l'Istituto nazionale per il commercio con l'estero e con le norme da esso stabilite, dagli ispettori dell'Istituto stesso e dal personale delle dogane.

Chiunque intenda esportare cipolle nelle Americhe deve notificare all'ufficio dell'Istituto per il commercio con l'estero competente secondo la tabella allegata al presente decreto, l'esistenza del magazzino di lavorazione della merce precisandone l'ubicazione; quando il magazzino si trovi in Provincie non comprese nella tabella, la notificazione deve essere presentata all'ufficio dell'Istituto per il commercio con l'estero più vicino.

Richiesta di controllo. Non meno di quarantotto ore prima del carico o dell'imbarco della merce, l'esportatore deve presentare la richiesta di controllo all'ufficio dell'Istituto per il commercio con l'estero competente secondo la tabella allegata al presente decreto; per le spedizioni da Provincie non comprese nella tabella, la richiesta deve essere presentata all'ufficio dell'Istituto per il commercio con l'estero più vicino. Detta richiesta può essere fatta in casi eccezionali a termine abbreviato, anche telegraficamente, a rischio dell'esportatore.

La richiesta deve essere presentata per ciascuna spedizione e deve specificare:

a) il nome, il cognome e il domicilio dell'esportatore della merce, qualora questi sia una società o un ente, la denominazione e la sede ed il nome, il cognome e il domicilio dei suoi legali rappresentanti;

b) l'indicazione dell'albo nel quale l'esportatore è iscritto ed il relativo numero d'iscrizione, in caso di produttore esportatore occasionale, gli estremi del conseguito permesso di esportazione occasionale, ai termini degli articoli 2 e 3 del regio decreto 16 giugno 1932, n. 697;

c) il nome, il cognome e il domicilio della persona eventualmente delegata dall'esportatore ad assistere al controllo della merce;

d) il prodotto, il numero e il tipo dei colli;

e) la destinazione;

f) il luogo, il giorno e l'ora della presentazione della merce;

g) la data e la firma del richiedente.

La richiesta di controllo può essere fatta da uno spedizioniere ed in tal caso deve contenere gli estremi della autorizzazione conseguita dallo spedizioniere a termine degli articoli 2 e 14 del regio decreto 16 giugno 1932, n. 697, e deve esservi unita la delega dell'esportatore.

Tale delega e quella rilasciata alla persona incaricata di assistere al controllo, quando hanno carattere permanente, devono essere depositate presso l'ufficio dell'Istituto per il commercio con l'estero competente.

Effettuazione del controllo. Gli organi preposti al controllo notificano al richiedente l'ora in cui esso sarà effettuato.

Qualora la richiesta di controllo non sia seguita dalla presentazione della merce, chi ha avanzato tale richiesta è tenuto a rimborsare all'Istituto nazionale per il commercio con l'estero la spesa sostenuta per predisporre il controllo stesso.

Il richiedente, o la persona da esso incaricata di assistere al controllo, è tenuto a fornire gli attrezzi per la sua effettuazione.

All'atto della presentazione della merce al controllo l'esportatore deve consegnare agli addetti al controllo una distinta di carico, in duplice originale e sul modulo prescritto dall'Istituto nazionale per il commercio con l'estero, dalla quale risultino la data, la destinazione, il numero del carro ferroviario o il nome del piroscafo, la ditta esportatrice ed il prodotto, indicando per esso la quantità in colli e in peso, la varietà ed i tipi di imballaggio.

Certificato d'ispezione. Qualora risultino osservate le disposizioni del presente decreto, gli addetti al controllo emettono un certificato di ispezione intestato all'esportatore. Tale certificato deve essere consegnato, a seconda dei casi, alle autorità ferroviarie e doganali dagli ispettori dell'Istituto per il commercio con l'estero.

Gli addetti al controllo provvedono, se del caso, ad apporre agli sportelli del carro ferroviario un contrassegno dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

Disposizioni speciali. Il risultato degli eventuali controlli di verifica in corso di trasporto, ove non si rilevino circostanze che importino il fermo della spedizione, deve essere annotato sul certificato d'ispezione.

Le partite di cipolle devono essere dichiarate all'atto della spedizione secondo la loro precisa composizione.

Nel caso di spedizioni miste con altri prodotti devono essere dichiarate la specie e la quantità di ciascuno dei prodotti componenti la spedizione.

Divieto di esportazione delle partite irregolari. Le autorità doganali vieteranno l'uscita dallo Stato delle partite di cipolle destinate nelle Americhe non accompagnate dal certificato di ispezione o che all'atto della spedizione non siano state dichiarate secondo quanto è prescritto nel comma precedente.

Art. 10.

Le disposizioni contenute nel decreto Ministeriale 10 ottobre 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 264 del 24 ottobre 1957, si applicano al presente decreto.

Art. 11.

Sanzioni

Le trasgressioni alle norme del presente decreto sono punite ai sensi del regio decreto-legge 20 dicembre 1937, n. 2213, convertito nella legge 2 maggio 1938, n. 864 e dell'art. 7 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 ottobre 1947, n. 1250, ratificato con la legge 10 febbraio 1953, n. 73.

Art. 12.

E' abrogato il decreto Ministeriale 25 maggio 1949, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 128 del 6 giugno dello stesso anno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, addì 18 aprile 1958

Il Ministro per il commercio con l'estero
CARLI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
COLOMBO

Il Ministro per l'industria e commercio
GAVA

Il Ministro per le finanze
ANDREOTTI

Il Ministro per i trasporti
ANGELINI

Tabella degli uffici di controllo permanenti dell'Istituto per il commercio con l'estero

Ancona via Scalo Vittorio Emanuele, (palazzo Banca d Italia) telefono 22857.
Bari corso Vittorio Emanuele, 20-4, telefono 12163
Bologna. via Pignattari, 1, telefono 25721
Bolzano. piazza Walter, 22, Casella postale 208, telefono 24997
Catania· viale XX Settembre, 66, telefono 11221
Firenze. via Por Santa Maria (Borsa merci), telefono 298493
Genova· ponte Andrea Doria, Genova (303), telefono 62019.
Messina palazzo Camera di commercio, industria e agricoltura, via Ugo Bassi, 2, Casella postale 21647, telefono 13158
Milano· via G Mazzini, 15, telefoni 807191, 807508 Telescrivente MIO60 INACE
Napoli· corso Umberto I, 167, telefoni 321527, 324899.
Palermo via Mariano Stabile, 136, scala C, telefono 10647. Inviare corrispondenza· Casella postale 108, Palermo
Pisa via Curtatone e Montanara, 22, (palazzo della Borsa), telefono 23574
Reggio Calabria via Vittorio Emanuele, 99, Casella postale 16, telefono 1971
San Benedetto del Tronto: via Francesco Crispi, 4, Casella postale 41, telefono 2154.
Savona via Chiodo, 2, telefono 21996
Siracusa; via Nino Bixio, 5, telefono 1390.
Torino via Alfieri, 15, telefono 528636.
Trento· via Bernardino Bomporto, presso Centrale ortofrutticola, Casella postale, 151, telefono 26997
Trieste. Scalo interno P V, Trieste (318), telefono 29068.
Verona: Presso Magazzini generali, telefono 22220.

N B — L'indirizzo telegrafico degli Uffici periferici dell'Istituto per il commercio con l'estero è INACE
L'Istituto nazionale per il commercio con l'estero si riserva, in rapporto alle esigenze del traffico, di istituire eventualmente altri uffici temporanei a carattere stagionale nelle principali zone di produzione e di apportare modifiche alla tabella di cui sopra

Il Ministro per il commercio con l'estero:
CARLI

(2310)

DECRETO MINISTERIALE 30 aprile 1958.

Autorizzazione alla S. p. A. Algente a gestire in Pisa il Magazzino generale prima gestito dalla incorporata S. p. A. Magazzini generali specializzati - Ma.Ge.Spe.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, che stabilisce l'ordinamento dei Magazzini generali, convertito in legge con la legge 9 giugno 1927, n. 1158, e le successive sue modificazioni;

Visto il regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, che approva il regolamento generale concernente l'ordinamento e l'esercizio dei Magazzini generali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1954, n. 1510, che reca modificazioni al predetto regolamento;

Visto il decreto Ministeriale 3 gennaio 1950, con il quale la Società per azioni Magazzini generali e specializzati - Ma.Ge.Spe. - di Pisa, è stata autorizzata ad istituire e gestire in Pisa un Magazzino generale per il deposito di merci varie nazionali e nazionalizzate;

Visto il decreto Ministeriale 23 settembre 1954, con il quale la predetta Società è stata autorizzata ad ampliare il Magazzino generale come sopra autorizzato;

Constatato che la S.p.A. Magazzini generali e specializzati - Ma.Ge.Spe. - in Pisa, con atto omologato dal tribunale competente si è fusa, mediante incorporazione, con la S.p.A. « Algente », anch'essa in Pisa, la quale in conseguenza di detta incorporazione ha assunto la denominazione di S p.A. Algente - Ghiaccio e magazzini generali frigoriferi;

Vista l'istanza con la quale la S.p.A. Algente - Ghiaccio e magazzini generali frigoriferi, chiede di continuare l'esercizio del Magazzino generale prima gestito dalla Società incorporata in locali di proprietà della stessa Società Algente;

Visto il parere favorevole espresso dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Pisa;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.A. Algente - Ghiaccio e magazzini generali frigoriferi in Pisa, è autorizzata a gestire in Pisa e negli stessi locali, il Magazzino generale prima gestito dalla incorporata S.p.A. Magazzini generali e specializzati - Ma.Ge.Spe., a seguito delle autorizzazioni di cui ai decreti Ministeriali 3 gennaio 1950 e 23 settembre 1954, citati nelle premesse, i quali ora si intendono revocati.

Art. 2.

Le norme regolamentari e le condizioni tariffarie che la S.p.A. Algente - Ghiaccio e magazzini generali frigoriferi dovrà applicare nella conduzione del suddetto Magazzino generale sono quelle prima applicate dalla incorporata S.p.A. Magazzini generali specializzati - Ma.Ge.Spe., per lo stesso Magazzino.

Art. 3.

L'ammontare della cauzione che la S.p A. Algente - Ghiaccio e magazzini generali frigoriferi dovrà prestare, è determinato in L. 1.250.000 (unmilioneduecentocinquantamila).

Art. 4.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Pisa è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 aprile 1958

p. *Il Ministro*: MICHELI

(2291)

DECRETO MINISTERIALE 3 maggio 1958.
Modificazione dello statuto del Credito Italiano, banca d'interesse nazionale, con sede in Genova.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691; 20 gennaio 1948, n. 10; e 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto lo statuto del Credito Italiano, banca d'interesse nazionale, con sede in Genova, approvato con decreto del Capo del Governo in data 7 ottobre 1936 successivamente modificato con decreti dello stesso Capo del Governo in data 8 maggio 1939, 28 marzo 1941, 24 agosto 1942 e con decreti Ministeriali in data 31 ottobre 1945; 26 dicembre 1945; 22 giugno 1946 e 27 aprile 1949;

Vista la deliberazione in data 18 aprile 1958 dell'assemblea straordinaria dei soci della predetta Banca, concernente talune modificazioni allo statuto della Banca medesima;

Ritenuta l'urgenza;

Decreta:

Gli articoli 22, 32 e 34 dello statuto del Credito Italiano sono modificati come segue:

« Art. 22. — Il Consiglio di amministrazione è composto da undici a tredici membri, secondo quanto viene stabilito dall'assemblea.

Gli amministratori durano in carica tre anni.

Per la loro elezione, rinnovazione e sostituzione si osservano le norme di legge ».

« Art. 32. — Il Consiglio di amministrazione nomina ogni anno, nel proprio seno, un Comitato esecutivo composto di cinque membri se il Consiglio è composto di meno di tredici membri, o di sei membri se il Consiglio è composto di tredici membri.

Nel numero dei componenti il Comitato sono compresi, come membri di diritto, il presidente, i vice presidenti e gli amministratori delegati.

Il Comitato può nominare un segretario anche fuori del proprio seno.

Il presidente e gli amministratori delegati possono invitare singoli direttori centrali ad assistere alle adunanze del Comitato stesso ».

« Art. 34. — Per la validità delle deliberazioni del Comitato esecutivo si richiede la presenza di almeno quattro dei suoi componenti. Le deliberazioni del Comitato sono prese a maggioranza di voti dei presenti e nel caso di parità dei voti quello di chi presiede è preponderante ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 maggio 1958

Il Ministro: MEDICI

(2346)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 2 maggio 1958.
Proroga della gestione commissariale del comune di Ussana.

Relazione illustrativa del decreto n. 02158 in data 2 maggio 1958, con il quale viene prorogata la gestione commissariale del comune di Ussana.

Con il decreto del Presidente della Repubblica in data 4 febbraio 1958, venne sciolto il Consiglio comunale di Ussana, il quale, nonostante gli interventi della Prefettura, aveva persistito nella omissione di provvedimenti obbligatori, determinando, oltre ad una inammissibile situazione antigiuridica gravemente pregiudizievole per gli interessi dell'Ente, uno stato di fermento nell'ambiente locale pericoloso per l'ordine pubblico

Alla scadenza del periodo di tre mesi previsto dall'art. 323 del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale, la situazione del comune di Ussana è, ora tale da richiedere che l'amministrazione straordinaria venga ulteriormente prorogata.

Infatti, il Commissario straordinario ha in corso l'adozione di importanti ed indifferibili provvedimenti volti ad assicurare la sistemazione dei servizi comunali e l'assestamento della finanza comunale, nonchè la sistemazione ed il perfezionamento di numerose pratiche concernenti l'esecuzione di opere pubbliche, che, sotto ogni aspetto, è consigliabile siano portati a conclusione dal Commissario anzidetto

In considerazione di tali motivi ho ritenuto, con l'unito provvedimento, di dover prorogare la gestione straordinaria del comune di Ussana

Cagliari, addì 2 maggio 1958

Il prefetto. CAPPUCCIO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CAGLIARI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 4 febbraio 1958, con il quale fu disposto lo scioglimento del Consiglio comunale di Ussana e venne nominato il dott. Mariano Tuveri, direttore di sezione, commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune sino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale;

Considerato che per effetto di tale decreto la gestione commissariale dovrebbe aver termine con il 4 maggio corrente;

Considerato, peraltro, che si rende necessario, per motivi amministrativi, che la gestione commissariale venga mantenuta ancora per qualche tempo per consentire al Commissario di condurre a termine la sistemazione dei vari servizi comunali;

Visto l'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 1915;

Visto l'art. 103 del regio decreto legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Decreta:

La gestione commissariale del comune di Ussana è, a termini di legge, ulteriormente prorogata.

Cagliari, addì 2 maggio 1958

Il prefetto: CAPPUCCIO

(2351)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 3 maggio 1958.
Proroga della gestione commissariale del comune di Napoli.

Relazione illustrativa del decreto di proroga della gestione commissariale del comune di Napoli.

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 10 febbraio 1958 è stato sciolto il Consiglio comunale di Napoli e nominato commissario straordinario per la provvisoria amministrazione del Comune il prefetto dott. Alfredo Correra.

Alla scadenza del periodo di tre mesi previsto dall'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, la situazione del comune di Napoli è tale da richiedere che l'Amministrazione straordinaria venga prorogata.

Infatti, il commissario straordinario ha in corso l'adozione di importanti ed indifferibili provvedimenti amministrativi diretti alla normalizzazione dei servizi comunali ed all'assestamento della finanza, sulla base delle risultanze ispettive e delle considerazioni e proposte formulate dal funzionario inquirente, che costituirono il presupposto del provvedimento di scioglimento dell'Amministrazione, per cui sarebbe sommamente pregiudizievole per gli interessi della civica Azienda la cessazione della gestione commissariale.

Per tali considerazioni, con decreto prefettizio in data odierna, si è provveduto a prorogare la gestione predetta ai sensi dell'art. 103 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839, richiamato in vigore dall'art. 10 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203.

Napoli, addì 3 maggio 1958

Il prefetto: MARFISA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI NAPOLI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 10 febbraio 1958, con il quale è stato sciolto il Consiglio comunale di Napoli e nominato commissario straordinario per la provvisoria Amministrazione del comune il prefetto dott. Alfredo Correra;

Considerato che, venendo a scadere il termine di tre mesi stabilito per la durata della gestione commissariale dal primo comma dell'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, si rende necessario, per motivi amministrativi, che la gestione commissariale venga prorogata, ai sensi del secondo comma della citata disposizione di legge, per consentire al commissario straordinario di condurre a termine la sistemazione dei vari servizi comunali;

Visti l'art. 103 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839 e l'art. 10 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203;

Decreta:

La gestione commissariale del comune di Napoli, affidata al prefetto dott. Alfredo Correra con decreto del Presidente della Repubblica del 10 febbraio 1958, è prorogata a termini di legge.

Napoli, addì 3 maggio 1958

Il prefetto: MARFISA

(2314)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Monfalcone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957.

Con decreto interministeriale in data 6 marzo 1958, registrato alla Corte dei conti il 23 aprile 1958, registro n. 9 Interno, foglio n. 70 è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Monfalcone (Gorizia) di un mutuo di L. 45.000.000 ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1957.

(2359)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Carrara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957

Con decreto interministeriale in data 6 marzo 1958, registrato alla Corte dei conti il 23 aprile 1958 registro n. 9 Interno, foglio n. 72, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Carrara (Massa Carrara) di un mutuo di L. 117.000.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1957.

(2360)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Altamura ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957

Con decreto interministeriale in data 27 febbraio 1958, registrato alla Corte dei conti il 23 aprile 1958 registro n. 9 Interno, foglio n. 74, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Altamura (Bari) di un mutuo di L. 140.000.000 ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1957.

(2361)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Genova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957

Con decreto interministeriale in data 6 marzo 1958, registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 1958, registro n. 9 Interno, foglio n. 217 è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Genova di un mutuo di L. 420.000.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1957.

(2397)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 106

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 10 maggio 1958

1 Dollaro USA	624,805
1 Dollaro canadese	645,05
1 Franco svizzero lib.	145,805
1 Corona danese	90,235
1 Corona norvegese	87,237
1 Corona svedese	120,36
1 Fiorino olandese	164,79
1 Franco belga	12,522
100 Franchi francesi	148,005
1 Franco svizzero acc.	142,732
1 Lira sterlina	1745,85
1 Marco germanico	149,077
1 Scellino austriaco	24,067

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione delle indennità dovute per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Ai sensi della legge 15 marzo 1956, n 156, le indennità dovute per i terreni espropriati al nome delle ditte di cui all'unito elenco in forza dei decreti Presidenziali ivi richiamati e le date di decorrenza dei relativi interessi, sono determinate secondo quanto indicato a fianco di ciascuna, salvo definitivo provvedimento ai sensi dell art 5, comma terzo, della stessa legge n 156

Entro il termine di 20 giorni dalla data della presente pubblicazione chiunque vi abbia interesse può ricorrere al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per la sola rettifica di eventuali errori materiali

N d'ordine	DITTA ESPROPRIATA	Comune di ubicazione dei terreni espropriati	Superficie espropriata	Decreto Pres denziale di espropriazione		Gazzetta Ufficiale		Ammontare indennità	Ammontare indennità arrotondato (art 1 legge 11-2-1952, n 70) (capitale nom)	Data di decorrenza degli interessi
			H...	N.	Data	N.	Data	— Lire	Lire	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ente Maremma tosco laziale									
1	BARABESI Brunetta fu Giulio, maritata BOURBON di PETRELLA	Gavorrano	160.86 29	2726	29-11-52	7 s o 7	10- 1-53	20 397 336 —	20.395.000	26 -9-53
2	CABELLA Giorgio di Luigi	Gavorrano	109 34 05	1869	26-10-52	285 s o.	9-12-52	4.714 235 —	—	8- 1-53
3	CORSINI Andrea Carlo fu Tommaso	Montecatini Val di Cecina	78.18.20	1188	25- 7-52	218 s o.	19- 9-52	1.845 850 —	1.845.000	1-10-51
4	CORSINI Andrea Carlo fu Tommaso	Volterra	633 51 70	1189	25- 7-52	218 s o.	19- 9-52	40 229 722 —	40.225.000	1-10-51
5	CORSINI Andrea Carlo fu Tommaso	Manciano	3 239 63 82	2745	29-11-52	7 s o. 7	10- 1-53	396 572 091 —	396.570 000	29- 9-51
6	CORSINI Andrea Carlo fu Tommaso	Montecatini Val di Cecina	5 90 10	4347	28-12-52	19 s o 8	24- 1-53	249 766 —	245.000	25- 6-53
7	CORSINI Andrea Carlo fu Tommaso	Laiatico	97 95 85	4348	28-12-52	19 s o 8	24- 1-53	4.789 391 —	4.785.000	25- 6-53
8	CORSINI Andrea Carlo fu Tommaso	Manciano	202.12 06	4349	28-12-52	19 s o 8	24- 1-53	18 796 801 —	18.795.000	29- 9-51
9	DEL DRAGO Giovanni Urbano fu Ferdinando	Sutri	60.16 60	395	2- 4-52	102 s o.	2- 5-52	2 679 124,45	—	19- 5-52
10	MARRUCCHI Giuseppe, Piero ed Alessandro fu Luigi	Roccastrada	54 35 95	2789	29-11-52	8 s o. 1	12- 1-53	6 405 366 —	6.405.000	25- 8-53
11	MASSETANI Serafino fu Emilio	Volterra	15 48 90	3524	18-12-52	14 s o 4	19- 1-53	1 273 807 —	1.270.000	15-10-53
12	MENOTTI Giuseppina fu Carlo	Fiano Romano	138.70 07	4365	28-12-52	19 s o 8	24- 1-53	21.536 137,30	21.535.000	1- 9-53
13	SOCIETÀ ANONIMA TENUTA DI FOSINI con sede in Milano	Castelnuovo Val di Cecina	25 93.47	2826	29-11-52	8 s o. 3	12- 1-53	1.387.539,90	1.385.000	21- 9-53
14	UGURGIERI Ugo fu Edgardo	Seggiano	24 50 45	2838	29-11-52	8 s o 3	12- 1-53	683 266 —	680.000	1- 2-54
15	VERDIANI BANDI Arol do fu Alberto	Seggiano	9.73.71	2839	29-11-52	8 s. o. 3	12- 1-53	425 805 —	425.000	19- 9-53

(2141) Roma, addì 18 aprile 1958

Visto, p *il Ministro*: DE CILIIS

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1958 registrato alla Corte dei conti l'8 aprile 1958, registro n 5, foglio n 345, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, è stato rigettato il ricorso straordinario proposto dalla Cooperativa agricola «Pace e lavoro» di Cuglieri, in data 25 settembre 1956, avverso il decreto del rappresentante del Governo presso la Regione sarda 23 luglio 1956 n 931, con il quale fu respinto il ricorso della predetta Cooperativa contro il decreto del Prefetto della Provincia di Nuoro 14 settembre 1955 n 13753 relativo alla determinazione dovuta alla signora Fenu Anna, a seguito di concessione di terre incolte

(2050)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di certificato sostitutivo del diploma di specializzazione

Il dott Emilio Scanziani, nato a Costantinopoli (Turchia) il 21 giugno 1896, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo del diploma di specializzazione in clinica della tubercolosi e delle malattie delle vie respiratorie, rilasciatogli dalla Università di Roma, in data 29 gennaio 1948, a seguito degli esami conclusivi del relativo corso da lui sostenuti nell anno accademico 1936 37

Se ne dà notizia ai sensi dell'art 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Roma.

(2089)

CONCORSI ED ESAMI

PREFETTURA DI VERCELLI

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Vercelli

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERCELLI

Visto il decreto prefettizio n. 4142/3ª San. del 4 febbraio 1957, con il quale venne indetto un pubblico concorso per titoli ed esami a cinque posti di medico condotto vacanti in provincia di Vercelli al 30 novembre 1956;

Visto il decreto prefettizio n. 23894/3ª San. del 25 luglio 1957, relativo alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso di cui trattasi;

Visto il verbale delle operazioni relative al detto concorso e la graduatoria formata dalla Commissione giudicatrice;

Visti gli articoli 12 del decreto del Presidente della Repubblica del 10 giugno 1955, n. 854 e 55 del regolamento sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni della Provincia;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria del concorso a cinque posti di medico condotto vacanti nella provincia di Vercelli al 30 novembre 1956:

N.	Candidato	Punti
1.	Beltaro Basilio	punti 53,26
2	Bertone Francesco	» 48,61
3	Chio Costante	» 48,40
4	Tubino Agostino	» 47,61
5	Dindelli G. Bartolomeo	» 46,85
6	Demaestri Bernardino	» 46,42
7.	Ballare Ezio	» 46,19
8	Croce Giovanni	» 45,75
9	Genovese Giovanni	» 45,06
10	Buffa Mario	» 44,65
11.	Negri Ugo	» 44,29
12	Iannacone Umberto	» 44,27
13.	Roncarolo Giuseppe	» 44,22
14	Fongo Giuseppe	» 44,19
15.	Pigino Giovanni	» 44,18
16	Iannacone Alberto	» 44,02
17.	Mariotta Pietro	» 43,02
18	Amosso Enrico	» 42,99
19.	Ceretto Renato	» 42,77
20	Barbano Cesco	» 42,06
21.	Cassardo Luciano	» 41,83
22	Serrato Antonio	» 41,80
23	Guglielmetti Giuseppe	» 41,25
24	Di Lauro Guido Maria	» 40,78
25	Ferrarini Giorgio	» 40,75
26	Barcellini Orazio	» 40,34
27.	Persicalli Manfredo, coniugato	» 40,27
28	Pizzi Lizzardo	» 40,27
29.	Marengo Vittorio	» 40,11
30	Burlazzi Mario	» 40,09
31	Ferraris Gian Pio	» 39,50
32.	Barbera Giuseppe	» 39,43
33.	Piazza Camillo	» 39,29
34	Cornaglia Mario	» 39,20
35	Gonella Vittorio	» 39,18
36	Caruti Armando	» 39,15
37	Clerici Livio	punti 39,11
38	Vigano Sergio	» 38,93
39	Vietti Nadyr	» 38,84
40	Marengo Giuseppe	» 38,72
41.	Montani Luigi	» 38,18
42	Bianchi Benvenuto	» 38,15
43	Moriondo Michele	» 38,11
44	Serra Antonio	» 37,77
45	Ferrero Achille	» 37,70
46	Gavotti Gustavo, orfano di guerra	» 37,68
47.	Costa Barbe Carlo	» 37,68
48	Bellone Andrea	» 37,61
49	Franchini Bruno	» 37,53
50	Nosengo Serafino	» 37,49
51	Bo Arrigo	» 37,24
52	Brunero Romualdo	» 37 —
53	Thoux Rinaldo	» 36,95
54	Righetti Giovanni	» 36,88
55	Moscarola Giacomo	» 36,72
56	Poletti Francesco	» 36,24
57	Signoretti G. Battista, combattente	» 36 —
58	Bazzani Amedeo	» 36 —
59	Di Lauro Lidia	» 35,90
60	Baldassarre Vito	» 35,68
61	Barboso Biagio	» 35,56
62	Florio Vincenzo, nato il 18 gennaio 1929	» 35,22
63.	Massobrio Francesco, nato il 19 marzo 1931	» 35,22

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Vercelli, addì 12 aprile 1958

Il prefetto: ABBRESCIA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERCELLI

Visto il proprio decreto pari numero e data, relativo alla approvazione della graduatoria del concorso a cinque posti di medico condotto vacanti in provincia di Vercelli al 30 novembre 1956;

Visto l'ordine delle preferenze per le sedi messe a concorso indicato nelle domande di ammissione dei candidati;

Visto l'art. 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281 sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni della Provincia;

Decreta:

I seguenti candidati, risultati idonei nel concorso di cui alle premesse, sono dichiarati vincitori della condotta medica a fianco di ciascuno indicata:

1) Beltaro Basilio: Caresana;
2) Bertone Francesco: Olcenengo;
3) Chio Costante: Biella (frazione Cossila-Vandorno);
4) Tubino Agostino: Fobello ed uniti;
5) Dindelli G. Bartolomeo: Tollegno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dei Comuni interessati.

Vercelli, addì 12 aprile 1958

Il prefetto: ABBRESCIA

(2068)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.